

di Maria Ciotti

Il commercio del sale nella Repubblica di San Marino è vicenda ampiamente documentata nelle fonti archivistiche. Esse consentono di aprire spiragli inattesi all'indagine e offrono elementi utili per delineare i rapporti e le relazioni che legano la Repubblica con i porti della costa adriatica pontificia, ai quali deve spesso fare ricorso per provvedere ai bisogni della propria popolazione¹. Il problema dell'approvvigionamento dei generi di prima necessità, che attanaglia l'economia della Repubblica per tutta l'età moderna, evidenzia un quadro piuttosto depresso e deficitario, imposto da una realtà territoriale povera quanto a risorse e da un contesto produttivo largamente fondato su un'economia di sussistenza². Esso, tuttavia, per la fitta rete di relazioni e di scambi che determina, conferma l'elevato grado di apertura della piccola Repubblica verso le realtà circostanti³ e quanto essa fosse, in realtà, tutt'altro che "libera" dal bisogno e con problemi di bilancio che hanno sempre creato grandi difficoltà⁴.

Il sale necessario ai bisogni della popolazione della Repubblica proveniva dalle saline di Cervia e di Cesenatico, acquistato dalla Camera Apostolica attraverso specifici trattati che stabilivano le quote annue assegnate e il prezzo⁵. Le saline di Cervia furono per lungo tempo oggetto di contesa tra Venezia e la Camera Apostolica che le acquisisce definitivamente nel 1509, quando lo Stato Pontificio, in seguito alla disfatta veneziana, stabilirà fermamente il proprio dominio in Romagna⁶. Esse rappresentavano, insieme a quelle di Cesenatico, chiuse a metà Settecento⁷, uno dei capisaldi delle entrate erariali dello Stato⁸ e, il sale, una delle merci più soggette a dazi e gabelle⁹, non di rado oggetto di rivolte popolari¹⁰, nonché il genere principe che alimentava il vasto e sommerso commercio di contrabbando.

La fortuna e le glorie commerciali di Venezia che, sin dal Medioevo, aveva gelosamente riservato alla propria bandiera il monopolio dei traffici del sale¹¹, molto devono a questo genere indispensabile nell'alimentazione umana e larga-

«Proposte e ricerche», fascicolo 49 (2/2002)

mente impiegato come conservante di prodotti altrimenti facilmente deperibili, o nei processi industriali per la concia delle pelli, o ancora nell'allevamento del bestiame¹². Il controllo delle saline, dato il basso costo del sale alla produzione, diventava pertanto di importanza vitale per il sistema impositivo degli Stati, poiché era su tale prodotto che lo strumento fiscale faceva leva con più frequenza¹³. La privativa del sale divenne, in conseguenza, una delle più ambite e il commercio di questo genere una delle attività più lucrose, detenute da un ristretto nucleo di capitalisti. Non a caso negli elenchi degli appaltatori delle province pontificie si ritrovano spesso i nomi delle maggiori case bancarie o mercantili¹⁴.

Notizie sul commercio del sale a San Marino si hanno sin dal XV secolo: un mandato di procura del ministro dell'Ufficio del Sale di Rimini, risalente al 1418, ne attesta la vendita a ser Francesco di Nicola da San Marino¹⁵. Altra documentazione relativa ad alcune questioni da trattare con la Santa Sede, contempla la provvista di sale assegnata alla Repubblica oltre ad altri accordi in merito al transito delle merci ed alle collette nel territorio sammarinese¹⁶. Gli accordi con la Santa Sede, che aveva riconosciuto *ab immemorabili* alla Repubblica il diritto di governarsi da sé prevedevano per i cittadini sammarinesi l'esenzione dai «pesi ai quali soggiacciono i sudditi della Santa Sede»; un documento pontificio ordinava infatti, nel 1548, che in virtù di tali accordi non potesse essere accresciuto il prezzo del sale destinato alla Repubblica, come pretendeva il tesoriere di Romagna¹⁷. E ancora, nel 1569, un ordine della Santa Sede stabiliva che per la vendita del sale a San Marino «non si intenda acquisito dalla Reverenda Camera Apostolica, alcun diritto su quella Repubblica»¹⁸.

Tali concessioni e privilegi erano il frutto di una oculata e sottile attività diplomatica che la Repubblica, per salvaguardare la propria indipendenza, esercitava attraverso i propri agenti attivi nella corte papale¹⁹. Nel quadro di questa tenace diplomazia dei piccoli privilegi e di strenua difesa delle piccole "libertà", attraverso le quali si costruiva e consolidava la "libertà perpetua", si inseriscono anche le licenze concesse ai cittadini della Repubblica per l'estrazione di prodotti agricoli dalle loro proprietà in territorio pontificio²⁰. Essi avevano infatti facoltà di estrarre grano, olio, biade, «e qualsiasi altra cosa ancora, e frutti riscossi nei beni e possessioni esistenti» nelle Legazioni confinanti, «senza lasciare rata alcuna a gli abbondanzieri de luoghi e pagamento di tratta, bolletta o altro peso»²¹. Ma tali piccole "libertà" erano spesso oggetto di contenziosi ogni qualvolta venivano limitate o addirittura negate. È il caso, appunto, dell'aumento del prezzo del sale, ricordato sopra, o delle licenze di estrazione negli anni di cattiva

vo raccolto o di carestia, che imponevano allo Stato Pontificio misure restrittive per far fronte alle conseguenti difficoltà annonarie²²; o ancora, ogni qualvolta i doganieri pontifici richiedevano il pagamento della bolletta per il transito delle merci dirette a San Marino. Come, ad esempio, nel 1726, quando in Consiglio si discusse della necessità di «interporre e sostenere una lite in Rimino, per esservi stata fermata una Cassa d'Allume che era indirizzata a questa piazza da quella di Venezia, ricusando il Doganiere di fare la bolletta di transito, asserendo esser Noi *mediate* soggetti alla Santa Sede e perciò esser detta Cassa soggetta alli Bandi Generali [...], il che vedutosi dalli Signori Consiglieri, dipendere da detta causa il sostentamento della nostra libertà, fù risoluto a viva voce di sostenerla ovunque fosse occorso ed a ogni costo»²³.

La questione dell'approvvigionamento del sale a San Marino diventa spesso terreno di confronto con le autorità pontificie, soprattutto quando queste non ottemperavano agli accordi in merito alla quota annua assegnata. La quantità di sale che la Repubblica aveva facoltà di estrarre ogni anno dalle saline pontificie prevedeva la "levata" di 300 *sacca* annue²⁴. Un ulteriore aumento lo ottenne poi all'inizio del XVIII secolo²⁵, anche se nei registri amministrativi le quantità estratte dalle saline di Cervia e di Cesenatico non sempre corrispondono a quelle convenute. Ciò era dovuto, in massima parte, alla maggiore o minore produzione delle saline, spesso determinata dalla influenza che le variazioni climatiche avevano sulla produzione del sale²⁶: esse imponevano allo Stato Pontificio di limitarne le estrazioni negli anni di penuria per non pregiudicare l'approvvigionamento della propria popolazione e, di conseguenza, la "politica del sale" da esso attuata, dalla quale traeva gli introiti tributari necessari a sostenere la finanza pontificia²⁷.

Il governo della Repubblica, dapprima appaltandone la vendita e, successivamente, con un sistema analogo a quello annonario, si incaricava di provvedere al rifornimento regolare del sale, del quale stabiliva il prezzo e la quantità da assegnarsi a ciascuna famiglia. A differenza di quanto avveniva in altri Stati, la distribuzione del sale a San Marino, diventa di rado lo strumento privilegiato dell'imposizione fiscale. Solo in alcuni casi, quando le preoccupanti condizioni in cui versavano le finanze pubbliche richiedevano interventi urgenti, si adottavano misure che prevedevano lo «sbasso del peso del sale venale»²⁸, le stesse che, in anni di crisi annonarie o di carestia, si adottavano per il peso del pane. Il prezzo di vendita del sale al minuto si mantenne, comunque, sempre abbastanza modico. Su esso gravavano soprattutto il costo dei trasporti e gli esborsi acces-

sori all'acquisto che moltiplicavano di due o tre volte il prezzo finale rispetto a quello d'acquisto²⁹.

La legislazione normativa in materia di commercio e vendita del sale a San Marino risale al XVII secolo, quando il governo, «per mantenere ed aumentare le rendite», decise di appaltarne la vendita. Negli *Statuti del 1600* sono contenute precise norme per l'istituzione dell'appalto del sale e le modalità di assegnazione³⁰. La vendita del sale veniva concessa, «secondo il Capitolato da farsi dai Signori Capitani», al miglior offerente, «a quello, o quelli, che prima dell'estinzione del lume, o della candela, avranno promesso di dare il maggior prezzo alla Comunità, e a chi vuole comprare maggior quantità di sale per un bolognino». Gli appaltatori, o «conduttori dell'appalto del sale», erano poi obbligati «dentro tre mesi da cominciarsi dal giorno della locazione, di procurare a proprie spese, ed ottenere», dal camerlengo della Santa Sede, «Lettere e Patenti Camerali declaratorie». Essi avevano, inoltre, la facoltà di comprare il sale «dove vogliono, e da qualunque principe ecclesiastico, o secolare, che lo venda a miglior condizione», con il divieto di «venderlo a forestieri, e a quelli che non sono sudditi nostri, sotto la pena di dieci ducati per ogni soma, e di dieci bolognini per ogni libbra di sale». Infine, per prevenire ogni forma di frode o contrabbando una norma degli *Statuti* intima che «nessuno del distretto e della giurisdizione della nostra Terra ardisca di comprare il sale fuori del territorio della medesima, da qualche salinero fuori del nostro distretto, sotto la pena di [come sopra]».

Il "Capitolato", che regolava l'appalto del sale, risulta essere redatto qualche anno più tardi, ed è emanato con decreto del Consiglio nel 1613³¹. Esso recepisce, nella sostanza, i dettami degli Statuti, con alcune puntualizzazioni. Viene ribadito che, per accedere all'offerta pubblica di appalto, si debba prima «nominare e presentare la Sigurtà alli Signori Capitani»; inoltre, non è consentita l'offerta a coloro che hanno contratto debiti con la Comunità. Si precisa poi che «i salinari si habbino a far scrivere alli Tesorieri di Romagna per appaltatori del sale venale in San Marino, e non per Salinari della Comunità». E ancora, «che gli appaltatori di detta Salara, quando vanno per il sale, habbino a condurre a loro spese un Cittadino da darsogli dalli Signori Capitani, per fare buona eletione di detto sale». Infine, in merito alla *condotta* del sale da Rimini a San Marino, qualora questa non avvenisse «dentro tutto il mese di agosto e di settembre», i contadini «ed altri che hanno bestie, non possino essere forzati di andare per esso, per il pagamento ordinario», ma «per quello che si dà alli bifolchi che lavorano la terra».

Il grave "pregiudizio" che comporta per le casse dello Stato il commercio di contrabbando del sale è ribadito nei numerosi bandi che ne vietano l'estrazione³² (Appendice 1), soprattutto quando ciò avviene con il concorso e «a motivo dell'opera e aiuto che da Paesani si presta a Forestieri, non ostante gli ordini altre volte emanati», che evidentemente hanno ben poca efficacia nell'arginare un fenomeno che interessa anche il commercio di altri generi ed è caratteristico di realtà territoriali indipendenti, situate nei luoghi di transito o di confine. Per San Marino esso ha certamente rappresentato un meccanismo di integrazione e di scambio con le aree contermini, consentendo ad una piccola entità statale con scarse risorse e in un contesto di perenne precarietà economica, di costruire e consolidare nel tempo la propria autonomia³³.

Altra misura adottata nel corso del XVIII secolo per prevenire frodi e contrabbandi e rendere la condotta del sale meno costosa, «qualora questa non avvenga nella corrente propria stagione», fu quella di eseguirla in «un'unica mandata e spedizione». A tal fine, attraverso bandi rinnovati di anno in anno, si ordinava a tutti i sudditi che possedevano buoi e altre bestie, di recarsi a caricare il sale per la fornitura della pubblica salara, «è di porsi in cammino quando sentiranno il segno della campana, solito a darsi alla loro partenza, che deve subito seguire»³⁴. In talune occasioni accadeva invece «che la condotta del sale non era stata fatta intiera, a motivo che non tutti erano andati a caricarlo, nonostante fosse stato mandato il solito Bando; come pure è stato introdotto da alcuni bifolchi che dovendo, per proprio obbligo, andare a caricare il sale, ne caricavano la metà per sé e la metà per un altro»³⁵. Fu pertanto deciso di condannare alla pena prevista coloro che si erano sottratti ai propri doveri e «rispetto poi all'abuso introdotto, di farne memoria, ed in quest'altra condotta, nell'anno venturo, esprimere nel Bando che uno non possa caricare per il compagno, ma ognuno debba prestare la dovuta obbedienza»³⁶.

Ma anche questi provvedimenti, se da una parte riducevano i costi della condotta del sale effettuata, sino ad allora, in più viaggi a dorso di muli, dai magazzini del porto di Rimini, dove veniva stipato, fino a San Marino, percorrendo strade e mulattiere disagiati; dall'altra creavano occasioni per frodi e sottrazioni non autorizzate³⁷. Le mancanze, più volte verificate durante il trasporto, costrinsero le autorità a imporre la registrazione dei nomi dei contadini e la quantità di sale caricata da ognuno³⁸; inoltre si dispose «che si dovesse computare ai Bifolchi, a conto di condotta, tutta quella quantità di sale, che oltre le dieci Lire fusse rispettivamente trovato mancarli, essendosi osservato non poter suc-

cedere la mancanza che per malizia»³⁹. L'insufficienza delle misure di volta in volta adottate per limitare le frodi e il contrabbando rivelano una realtà in cui alla "malizia", magari imposta dal bisogno, dei contadini, si univa la corrutela dei funzionari incaricati di vigilare sulle varie fasi del trasporto del sale, dai luoghi di produzione sino alla Salara della Repubblica, spesso lamentata negli atti ufficiali, nonostante la solerzia del governo nel cercare di arginare ogni forma di abuso⁴⁰. Anche le spese sostenute per prelevare il sale destavano, talora, perplessità, tanto che nel 1744 il Consiglio diede incarico a un suo ministro di verificare i reali costi di tale operazione nelle saline di Cervia (Appendice II). Costui, infatti, ha occasione di rilevare «qualche variazione di spese» per la levata del sale e chiede «esatta informazione delle regole che dagli onorati Ministri si sogliono tenere nel calcolare e tassare dette spese, e colla scorta di tale informazione» rileva «che da più anni in qua la Repubblica soffre un aggravio di circa scudi quattro l'anno caricando a Cervia», dovuto agli abusi perpetrati dai vari incaricati e funzionari delle saline⁴¹. La *Regola per la spesa della levata del Sale dalle Saline di Cervia* (Appendice III), redatta dal ministro, offre testimonianza delle varie fasi e degli uomini impiegati in questa particolare operazione, attraverso il rendiconto di ogni singola tassa di mediazione⁴².

La documentazione disponibile⁴³, relativa all'*Amministrazione dei sali*, fornisce invece dettagli sulla quantità di sale introdotta ogni anno nella Repubblica, relativa provenienza e variazione dei prezzi; nonché i vari tipi di sale in produzione: *comune*, *sal grosso*, *sal fiore*, *regaglia*. Il *salinaro*, che si incaricava degli acquisti, doveva innanzi tutto, come stabilito dagli *Statuti*, munirsi della necessaria licenza. A tal fine ogni anno, egli si recava a Ravenna, con *regalie* di formaggi e prosciutti, per ottenere dal Tesoriere Generale di Romagna il *mandato* per la levata del sale dalle saline di Cervia o di Cesenatico. La stesura dell'Istromento in tesoreria lo impegnava solitamente in un viaggio di tre giorni, con relative spese per *vettura*, *cavalcatura*, *osteria*, *cibarie* e *stallatico* per le bestie. Successivamente si portava nelle saline, con al seguito tre aiutanti, per prelevare il sale che, trasportato in appositi sacchi sigillati con *cera di Spagna*, veniva caricato su *burchielle* e condotto nel porto di Rimini. Qui il sale veniva scaricato e depositato in magazzini presi a nolo precedentemente e infine trasportato a San Marino nella pubblica Salara. I *Libri de' conti de la Salara* annotano le spese per «nolo de sacchi», «per il nolo del magazzino a marina», «a facchini per procurare e caricare, burchiella», «a Paroni per condurlo sino a

Rimini», «in Rimini alli carrettieri per condurlo in magazzino e facchini per cavarlo dalla barca ed scaricarlo dalle carrette e riporlo in magazzino»⁴⁴. Il *salinaro*, infatti, una volta ottenuta la quantità di sale, retribuiti i misuratori e i facchini nelle saline, soddisfatte le tasse di mediazione, andava incontro a ulteriori operazioni ed esborsi accessori all'acquisto: doveva assicurarsi le prestazioni dei facchini per caricare il sale sulle *burchielle* e quelle dei barcaioli per condurlo a Rimini⁴⁵. Le note di spesa riportano spesso il costo del nolo e, talvolta, anche il nome del *parone* che si incaricava del trasporto. Purtroppo, la documentazione non ha conservato i contratti di nolo stipulati tra i funzionari che ogni anno si incaricavano della *levata* e della *condotta* del sale e i *paroni* che noleggiavano le proprie imbarcazioni. Sappiamo però che spesso, per questo tipo di accordo, si ricorreva a semplici scritture private tra le parti, come, ad esempio, quella relativa ad un contratto di nolo stipulato tra un parone di Rimini e Pietro Zoli, amministratore della Salara della Repubblica per l'anno 1803. Nell'atto il parone, Giampaolo Piccioni, si impegna ad «andare a caricare a Cervia sulla sua Barca a Trabaccolo, n.° cento quaranta sacchi di sale per conto della Repubblica di San Marino», e trasportarlo nel porto di Rimini «ben condizionato e custodito». Il carico, inoltre, dovrà eseguirsi «con la maggiore sollecitudine possibile» e, una volta giunto in porto, dovrà accordare all'incaricato della Repubblica «un congruo tempo per il discarico»⁴⁶.

Le entrate erariali che la Repubblica introitava dalla vendita del sale variavano in relazione alla quantità introdotta e alle spese sostenute. Nel biennio 1695-1697, il ricavato della vendita ammontava a scudi 616 e baj. 29, contro una spesa di 513 scudi e baj. 57, compresi la provvigione per il *salinaro* di 24 scudi⁴⁷. Più renumerativi furono gli anni 1723-1725: a fronte di un ricavato dalla vendita di *sacca* 595, pari a 824 scudi, 87 baj. e 6 denari, le spese ammontarono a 548 scudi, 97 baj. e 6 denari. Nel 1726 furono ritratti 369 scudi dalla vendita di 300 *sacca* di sale, mentre le spese ammontarono a 248 scudi⁴⁸. Nel triennio 1763-1766 furono spacciati 1051 *barili*, pari a *libbre* 305.841, al prezzo di un paolo per ogni 25 *libbre*, per un totale di circa 1223 scudi, con un guadagno netto di circa 382 scudi⁴⁹. Considerato un prezzo iniziale d'acquisto di circa 150 scudi per 300 *sacca* di sale, in proporzione i costi accessori che incidevano maggiormente sul prezzo finale erano quelli sostenuti per la *condotta*, circa 60 scudi; quelli per la *levata*, che comportava un esborso pari a 20/25 scudi; infine la provvigione del *salinaro* che si aggirava intorno ai 10/12 scudi annui, oltre ai costi dei noli e varie altre spese minute. Il sale veniva venduto solitamente a un

paolo per ogni 30 *libbre*, ma vi furono anche anni in cui «lo sbasso del peso», deciso dal governo riduceva la quantità a 25/20 *libbre* vendute allo stesso prezzo⁵⁰. In media gli introiti che la Repubblica ricavava dalla vendita del sale si attestavano intorno ai cento scudi annui. Essi rappresentavano in definitiva le entrate più rilevanti per le casse dello Stato insieme ai proventi della privativa del tabacco, la cui corrisposta annua ammontava, nel 1736, a 80 scudi⁵¹. Inoltre la rigorosa revisione dei conti degli amministratori della Salara lasciava un margine piuttosto esiguo alla speculazione di funzionari non sempre ligi⁵². Ma, come si è detto, le frodi che il governo lamentava riguardavano soprattutto la sottrazione e, quindi, la vendita abusiva del sale.

Nel corso del XVIII secolo e soprattutto in una fase di riorganizzazione dei poteri pubblici, seguita all'occupazione alberoniana, alcune amministrazioni principali della Repubblica, come quella dell'Annona e quella del sale, subirono modificazioni. Le competenze in materia economica e fiscale passano sotto il controllo della Congregazione Generale, la cui composizione evidenzia il processo di aristocratizzazione in atto nel ceto dirigente sammarinese⁵³. La Congregazione Generale aveva, infatti, piena facoltà deliberativa nel formare la *tabella* annuale delle entrate e delle uscite e nello stabilire i prezzi del grano e del sale e i provvedimenti in materia annonaria. Il ceto nobiliare della Repubblica, controllando già l'Annona, attraverso la carica di *prefetto-cassiere*, affidata sempre ad un nobile, si assicura, ben presto, anche il controllo del mercato del sale nella Repubblica. Con il nuovo *Regolamento della Pubblica Salara* (Appendice IV), emanato nel pieno della drammatica carestia degli anni 1764-1767, venne riorganizzata tutta l'amministrazione relativa al sale, introducendo uffici e competenze analoghi a quelli che già regolavano l'Annona frumentaria⁵⁴. Le cariche principali di *ministro* e *cassiere* furono spesso rivestite, negli anni che seguirono, da esponenti del ceto nobiliare, mentre quella di *spacciatore*, da altro soggetto di diversa estrazione, il quale si aggiudicava la vendita del sale secondo norme stabilite nel nuovo regolamento. Egli inoltre, a differenza del *ministro* e del *cassiere*, che rimanevano in carica un anno, non poteva essere rimosso «senza sua rinuncia, o senza causa da proporsi al Generale Consiglio». Prerogativa del Consiglio era anche l'elezione dei primi due ufficiali, che doveva avvenire nel mese di maggio e «nella stessa maniera che si eleggono il Cassiere e Ministro dell'Annona frumentaria». L'esercizio del loro ufficio doveva cominciare il primo di giugno, all'inizio, quindi, della stagione più propizia per l'approvvigionamento del sale. Essi erano tenuti ad assistere alla *levata* e alla

condotta del sale e a vigilare su tutte le fasi del trasporto, «facendo il Cassiere e Ministro nuovo una sola nota esprime il numero de sacchi che ciaschedun Bifolco avrà portato, il nome e il cognome dello stesso Bifolco, il peso di ciaschedun sacco di Sale e la Tarra de medesimi sacchi». La loro provvigione era calcolata in proporzione agli introiti derivanti dalla vendita del sale: dell'1% per il ministro e del 2% per il cassiere. Nel 1798, in seguito a nuovi abusi riscontrati nella gestione, il Consiglio decise di equiparare la retribuzione dei due funzionari, «e questa limitata a baj. cinque, per ogni levata di Barili cinque [di] sale», con l'obbligo per il ministro di non poter più «vendere a suo conto il Sal bianco come per abuso si era introdotto»⁵⁵.

La lotta contro violazioni ed abusi corre lungo tutta la storia della Repubblica, come documentano i continui provvedimenti tesi a limitare il fenomeno, a riprova di quanto il commercio del sale fosse una delle attività più redditizie e, di conseguenza, quanto fosse interesse dello Stato mantenerne la pubblica gestione. Significativa è, a riguardo, una relazione dell'inizio dell'Ottocento (Appendice V), con la quale si sottopone al Consiglio la proposta di un cittadino, «amico della Patria»: egli offre di farsi carico dell'intero debito pubblico, ascendente a 9.200 scudi, in cambio dell'appalto del sale per i successivi vent'anni⁵⁶. Il documento è di estremo interesse in quanto conferma con immediata evidenza quanto fosse ambita la gestione del commercio del sale nella Repubblica, soprattutto dopo il recente *Trattato di commercio* stipulato con la Repubblica Italiana che accordava a San Marino l'estrazione annua dalle saline di Cervia di «400 sacchi di sale comune» e di «sacchi venti sal fiore»⁵⁷. Esso rappresenta, al contempo, un'analisi lucida e puntuale dei «mali» che affliggono la Repubblica, mettendo a nudo la fragilità della struttura economica sammarinese e la deplorabile condizione in cui versano le finanze dello Stato, messe a dura prova dalle ripetute crisi annonarie e carestie fronteggiate nell'arco del XVIII secolo, che rischia di compromettere l'autonomia repubblicana.

Nel documento, infatti, l'anonimo relatore denuncia la «spaventevole situazione economica» e la «sproporzione che passa tra l'attivo e il passivo», soprattutto, aggiunge, dopo quasi vent'anni «che si disputa sui modi di metter pari la Tabella, e dopo tante noiose discussioni, piani e progetti, non si è arrivato al punto di migliorare d'un attimo la nostra esistenza economica». E nella consapevolezza che la perpetuazione della propria libertà possa essere sostenuta solo da una solida economia, prospetta al Consiglio la dura eventualità «di non dover un giorno perdere con le sostanze anche la nostra indipendenza».

Egli infine, qualora la proposta non venisse accettata (come accadde), sarà comunque «abbastanza pagato dai lumi che à sparsi» su una questione di tanta importanza, nella cui soluzione risiede «quella felicità da tanti anni inutilmente desiderata». Si avverte, in queste parole, l'eco delle idee divampate nell'ultimo scorcio del *secolo dei Lumi*, e il riflesso delle esigenze di rinnovamento poste dal riformismo illuminato in materia di amministrazione pubblica e fiscalità⁵⁸. Ma esse si scontrano a San Marino con una forte opposizione che si richiama ai valori della tradizione «democratica», nei quali la *libertas*, seppure si concretizzi spesso nella tenue fiscalità e in benefici derivanti da accordi privilegiati, è presupposto irrinunciabile alla «felicità» della Repubblica e dei propri sudditi.

Appendici

Appendice I - Bando proibitivo l'estrazione del Sale (29.XI.1777)

Li Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino.

Riflettendo Sua Ecc.a il General Consiglio Principe, adunato sotto li 23 del corrente mese, che i Bandi altre volte pubblicati e proibitivi a Forastieri di comprare il Sale da questa Nostra Salara e trasportarlo fuori di Stato, venivano resi, ora più che mai inutili, attesa l'opera ed ajuto che ad essi si prestava da Paesani in Fraude delle savie ordinazioni ivi fatte; per ovviare a tale inconveniente e allo smodato spaccio che da esso deriva, determinò che si rinnovassero li detti Bandi, con aggiungervi altre provisioni più opportune, inculcando a Noi e alli Prefetti della Salara ogni vigilanza per puntuale ed esatta osservanza di quelli. Quindi in sequela della mente di sua Ecc.a e a quella inerendo, e alli suddetti Bandi col presente pubblico

Bando

Rinoviamo alli Forastieri di qualunque Stato, grado e condizione la proibizione di comprare o far comprare per mezzo de' Paesani alcuna benché minima quantità di Sale per trasportarla altrove, sotto pena della perdita di esso Sale e di pavoli cinque per ogni libra.

Siccome rinoviamo la proibizione ad ogni e qualunque Paesano o Abitante in questo Nostro Stato di dare in qualsiasi modo ajuto, opera e favore a medesimi forastieri, o col comprare per essi il detto Sale, o col farne Mercanzia, sotto la pena altre volte aumentata contro simili Contraventori, ed anco di altre maggiori a Nostro Arbitrio, secondo la qualità della trasgressione, oltre la perdita del Sale, se sarà trovato in fragranti. Dichiarando il detto aumento di pena a uno scudo per libra; nella qual pena di uno scudo

per libra incorrerà anche lo Spacciatore della Salara, qualora fosse provato che Egli avesse dato il Sale direttamente alli Forastieri o scientemente a Paesani, e massime a quelli di essi che sono soliti o possono essere sospetti che lo comprino per li Forastieri.

In oltre per togliere, per quanto è possibile, ogni occasione di fraude, ordiniamo ed espressamente comandiamo a chiunque Paesano o Abitante in questo Nostro Stato, che abbia bisogno di provedersi di Sale per uso proprio e di sua famiglia, debba provederlo in persona o manderà uno della propria famiglia a comprarlo.

Ordiniamo altresì, ed espressamente comandiamo allo spacciatore di non dar Sale a qualsiasi Paesano o Abitante in questo Stato, se non alla ragione al più di baiocchi cinque per settimana, e per ciascuna Famiglia, quando però così esigga la qualità e il numero della famiglia di chi lo compra.

Ma perché riflettiamo, che talvolta possa a Nostri sudditi, o ad altri qui Abitanti, abbisognare qualche maggiore quantità di Sale, massime in occasione della Porcina, quindi in tali casi ordiniamo ad ognuno che avrà bisogno di Sale per detto uso, debba prima ottenere la licenza in scritto da uno delli Prefetti, che dovrà dargliela gratis, solamente però per quella quantità, che verisimilmente a suo giudizio potrà abbisognare, avuto riguardo alla qualità e circostanze della persona che dimanda e purché non sia sospetta di fraude.

Che detti Prefetti debbano tenere il Registro di dette licenze in buona forma, segnando il giorno della data di essa, il nome, cognome e luogo di quello cui sarà concessa e la qualità per cui verrà concessa.

Che lo Spacciatore non possa dare a chi che sia maggior quantità di Sale di quella permessa di sopra senza tale licenza in scritto, sotto la detta pena. Che debba tenere la filza di dette licenze ad ogni buon fine. Che ovviamente non spacci Sale a chi che sia ne giorni festivi e che ne tanpoco possa spacciarlo ne giorni di Mercato, se non in quelle ore, che le verrà da Noi o dalli Prefetti ordinato, e altresì se non coll'assistenza di chi verrà da Noi deputato.

Ordiniamo per tanto, ed espressamente comandiamo a tutti di uniformarsi alla Mente di Sua Ecc.a e alle ordinazioni nel presente Bando contenute, e che il tutto sia esattamente eseguito ed osservato sotto le pene accennate, da applicarsi per un quarto all'Ecc.ma Camera, per l'altro al Giudice e per gli altri due, uno all'accusatore, quando vi fosse, e l'altro agli esecutori, quando questi ritrovassero li Contraventori in fragranti; dichiarando in quanto al Sale, che cadrà in commesso, che sempre spetti a detta Ecc.ma Camera.

Siccome dichiariamo sempre riservata nel suo vigore la facoltà di procedere in ciascuno de' suddetti casi per via d'inquisizione, segreto accusatore e in ogni altro modo migliore e che sarà giudicato più proficuo ed espediente per togliere ogni e qualunque fraude di detto genere. Vogliamo in ultimo che il presente pubblicato ed affisso che sarà alli luoghi soliti, obblighi ciascuno come se li fosse stato personalmente intimato.

Dato in San Marino dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 29 novembre 1777.

Appendice II - Relazione di Biagio Antonio Martelli al Consiglio sui costi per la levata del sale nelle saline di Cervia (1744)

Illustrissimi Signori,

Essendomi portato, per comodo delle Sig.rie Loro Ill.me, in Cervia a far caricare il Sale per l'ordinaria fornitura di questa Salara, ed avendo in tal occasione veduta qualche variazione di spesa per la levata del medesimo Sale, ho creduto mio debito prendere esatta informazione delle regole che dagl'onorati Ministri si soglion tenere nel calcolare e tassare dette spese, e colla scorta di tale informazione ho rilevata che da più anni in quà la Repubblica soffre un aggravio di circa quattro scudi l'anno caricando a Cervia.

Ed il suddetto aggravio nasce dal tassare per il sotto Fattore alla ragione di quattrini due per Sacco, che per li 300 di questa condotta fanno la somma di paoli dieci, quando al medesimo si deve la metà solamente, di paoli quindici che si passano al Fattore, conforme li paoli quindici sono la metà di quella che si passa al Sig. Camerlengo, essendovi qui un aggravio di baj. venticinque.

Nasce pur anco dal tassare a Ministri del Sig. Camerlengo, che di presente sono due, a ragione di due quattrini per ciascun Ministro, che si numerano come erano prima tre, e non due come realmente sono al presente, essendovi qui il divario d'un terzo cioè di uno scudo di aggravio per tutti li Sacca 300.

Nasce similmente dal tassare la levata alla ragione di baj. due per Sacco, ma siccome sotto questo titolo di levata vengano li Facchini per il portare de Barili, che devono avere quattrini 8 per Sacco e vengono quelli che insaccano, che devono avere quattrini due per Sacco, e così in tutto quattrini dieci, si rileva qui altro aggravio di due quattrini per Sacco, che monta ad altri paoli.

E nasce finalmente dal tassare di L.C.L. tagliare il Sale alla ragione di quattrini 16 per Biroccio, quando devono avere solamente quattrini 8 per Biroccio, che più o meno secondo la quantità de Birocci che levano detto Sale porta d'aggravio, che ascende a circa scudi 1.60. Vedendo tassato fedelmente il resto d'altre spese, che per memoria e regola ho registrato ad ogni buon fine, deducendo alla notizia delle Sig.rie Loro Ill.me il medesimo aggravio, alfinò possino procurare oportunamente di render indennizzata la Repubblica con un tal Lume.

Biagio Antonio Martelli.

Appendice III - Regola per la spesa della levata del Sale dalle Saline di Cervia (1744)

1. Al Sig. Camerlengo un baiocco per sacco;
2. Quietanza del Mandato baj. dieci;
3. Al Sig. fattore quattrini tre per sacco;
4. Al Sottofattore la metà, cioè un quattrino e mezzo per sacco;

5. Alli Ministri del Sig. Camerlengo quattrini due per ciascun Ministro attual-mente serve;
6. Alli Facchini che portano li Barili a ragione di quattrini otto per sacco;
7. Alli Facchini che riempiono i sacchi a ragione di quattrini due per sacco;
8. Alli magazzinieri tagliatori del sale a ragione di quattrini otto per Biroccio;
9. Caricando a Marina un bajocco per sacco;
10. Pungetta Dazio comunitativo un bajocco per Biroccio.

Appendice IV - Regolamento per la Pubblica Salara (1766)

Regolamento stabilito per la Pubblica Salara e Capitoli Stabiliti e da osservarsi dagli Ufficiali della medesima, approvati da Sua Ecc. il Generale Consiglio Principe sotto il dì 19 ottobre 1766, come al Libro EE delle Proposte @ 171 f.º

- 1º. La Salara deve avere tre Ufficiali, cioè il Cassiere, il Ministro e lo Spacciatore.
- 2º. Ogn'una delle due Salare deve avere due chiavi, una delle quali deve stare appresso il Cassiere e l'altra appresso il Ministro.
- 3º. Il Cassiere debba spedire le Bollette al Ministro, esprimenti la quantità di Sale che dovrà consegnarsi allo Spacciatore.
- 4º. Il detto Cassiere debba custodire da Uomo da bene e diligente tutti li denari ritirati dallo spaccio del Sale, notandone ogni volta la Ricevuta su due Libri pubblici da tenersi uno dallo Spacciatore, l'altro dal Cassiere, sotto pena di scudi dieci per qualunque volta il Cassiere omettesse di segnare i detti pagamenti su tutte e due i detti Libri; la qual pena debba incorrere anche lo Spacciatore, se non si trovasse segnato alcuno di detti pagamenti sul di Lui Libro.
- 5º. Il Medesimo Cassiere, ricevuta un'idonea sigurtà, possa fare allo Spacciatore l'imprestanza di Barili quindici di Sale e niente di più, sotto pena di scudi venti da pagarsi intieramente e dal Cassiere, e dallo Spacciatore.
- 6º. Il Cassiere ed il Ministro dovranno portarsi in persona unitamente a consegnare il Sale allo Spacciatore e non potranno consegnarsi le chiavi vicendevolmente, sotto pena di scudi dieci per qualunque volta uno di essi consegnasse all'altro le chiavi, volendo che sino a nuovo ordine di Sua Ecc. il Generale Consiglio, siano tutti e due presenti alla detta consegna del Sale, e che ne pure possin sostituire altra persona o persone in loro vece, senza espressa licenza de Sig.ri Capitani pro' tempore, da ottenersi in scritto col nome espresso della persona o delle persone sostituite, sotto la medesima pena di scudi dieci, tanto al Cassiere e Ministro o tutti e due, che contravvenissero al presente Capitolo.
- 7º. Il Ministro debba tenere in perfetta custodia le Bollette consegnateli dallo Spacciatore e che debba notarle col giornale in due Libri pubblici, uno da tenersi dallo Spacciatore, l'altro dallo stesso Ministro, sotto pena di scudi dieci, come al Cap. 4º, e sotto la medesima pena, il Ministro non possa dare alcuna, anche minima quantità di Sale

allo Spacciatore, senza l'antecedente Bolletta del Cassiere.

8º. Tutti i sopradetti tre Ufficiali siano tenuti presentare gl'accennati Libri pubblici, cioè firmati col pubblico Sigillo a Sig.ri Capitani pro' tempore, ad ogni loro richiesta in qualunque luogo e tempo, sotto pena di scudi venti.

9º. Il Cassiere ed il Ministro si debbano eleggere ogn'anno da Sua Ecc.za il Generale Consiglio nel mese di Maggio, nella stessa maniera che si eleggono il Cassiere e Ministro dell'Annona frumentaria. L'esercizio del loro Ufficio debba incominciare il primo giorno di Giugno e dovranno assistere nei giorni della Condotta del Sale al peso del medesimo, facendo il Cassiere e Ministro nuovo una sola nota esponente il numero de Sacchi che ciascun Bifolco avrà portato, il nome e cognome dello stesso Bifolco, il peso di ciascun Sacco pieno di Sale e la Tarra de medesimi Sacchi.

10º. Il Cassiere ed il Ministro dovranno, nel fine di Maggio, far pesare tutto il Sale che resterà nella Salara in presenza del Cassiere e Ministro nuovo, ed alli medesimi consegnarlo; ed i detti Cassiere e Ministro vecchio dovranno assistere unitamente col nuovo Cassiere e Ministro al peso de Sacchi alla nuova condotta di Sale e farne altra nota, come al Capitolo 9º., sotto pena della perdita di qualunque provisione, qualunque di detti Ufficiali omettesse di fare tal nota.

11º. Il Cassiere, ed il Ministro debbano prestare nell'atto dell'elezione idonea Sigurtà da approvarsi dal Generale Consiglio.

12º. Il Ministro nuovo debba fare la Bolletta a cischedun Bifolco per il pagamento della Condotta, la qual Bolletta debba esprimere il giorno della Condotta e numero di Sacchi da esso portati, le quali Bollette dovranno essere pagate dallo Spacciatore ed abbionate dal Sig. Cassiere.

13º. La provisione del Cassiere deve essere di un due per cento dei Denari che li verranno consegnati dallo Spacciatore, ed il Ministro avrà un uno per cento de medesimi denari.

14º. Ogn'uno de tre Ufficiali dovrà tenere appresso di sé la copia de soprascritti Capitoli, li quali chiunque non osserverà puntualmente, oltre le pene sopra espresse, perderà la provisione assegnatali.

15º. E finalmente, che il presente Spacciatore del Sale non possa esser rimosso senza sua rinuncia, o senza causa da proporsi al Generale Consiglio.

Nota. In detto anno 1798 fù, per decreto del Generale Consiglio, fissata paga uguale tanto al Cassiere che al Ministro della Salara, e questa limitata a baj. 15 per levata di Barili cinque Sale, e che il Ministro non possa più vendere a suo conto il Sal bianco come per abuso erasi introdotto.

Appendice V - Relazione al Consiglio circa l'appalto del sale (1803)

Eccellenze,

È gran tempo che le Reggenze ed i Consigli si occupano inutilmente dello sbilancio

spaventevole e della sproporzione che passa tra l'attivo ed il passivo economico della nostra Repubblica. Abbenché il Taglione sia aumentato del doppio in tempi specialmente ne quali la Terra è straordinariamente avara de suoi prodotti, pure l'annuo sbilancio ammonta a scudi 628, aggiungendo al quadro esibito il Censo Pasquali ommesso nel medesimo.

Il debito in Censi, Cambj, Prestanze e Frutti arretrati ascende a scudi 9200 circa.

Oltre i scudi 628 di annua uscita, conviene pensare senza ritardo alla restituzione di scudi 220 di prestanze ed al pagamento de frutti censuali già decorsi e non pagati a tutto il 1802, ascendenti a circa scudi 730, e che in tutto formano la somma di scudi 950.

Non vi è Consigliere che non abbia una parte de suoi Capitali ipotecata per il Pubblico e siccome ogn'anno il debito pubblico si aumenta, nessuno può assicurarsi con precisione a qual danno le sue obbligazioni siano per sporlo.

Sono circa vent'anni da che si disputa sui modi di metter in pari la Tabella, e dopo tante noiose discussioni, piani e progetti, non si è arrivato al punto di migliorare d'un attimo la nostra esistenza economica. A fronte dei sempre nuovi aggravj il debito pubblico è aumentato, i frutti non pagati, la Tabella in ruina, l'impiego di Camerlengo in un vergognoso discredito, ed i Cittadini esposti a nuove imposte e vessazioni. Posta anche la possibilità dei mezzi di liberare il Pubblico da tanti mali, noi non ne verremo mai a capo, o per la mala amministrazione o per le spese di una necessità non assoluta, che un qualche Reggente proponesse, e che fors'anche il Generale Consiglio, nella sua sorpresa, non sapesse rigettare.

Quel che è poi più rimarcabile si è che, essendo dimostrato quanto siano i mali economici contagiosi ai politici, non potremo neppure lusingarci di non dover un giorno perdere colle sostanze anche la nostra indipendenza.

Un Cittadino, amico della sua Patria, assume sovra di sé il pagamento dell'intero debito pubblico, ascendente a scudi 9200, in tempo determinato, si obbliga al pagamento annuo de' Frutti sino alla totale estinzione, si esibisce di passare al Camerlengo la somma di scudi 330 ad oggetto di equilibrare l'entrata e l'uscita della Repubblica, e chiede in compenso l'Appalto del Sale con quelle eque e doverose condizioni, che sporrà in Foglio a parte.

Al momento dell'accettazione del progetto, presterà il suo nome e addurrà la debita Cauzione, acciò venga approvata dal Generale Consiglio.

In tal modo spogliata dai debiti la Pubblica Amministrazione, liberata l'Annona da suoi debiti, eguagliata l'Entrata e l'Uscita della Repubblica, con quelle risorse di più, che ognuno de Signori Consiglieri saprà ben vedere, si verrà a togliere in un punto la sorgente dei pubblici mali, liberare i Cittadini da nuovi aggravj, i Consiglieri dagli obblighi incorsi, ed assicurare quella felicità da tanti anni inutilmente desiderata.

In caso poi che il Progetto non venga accettato, chi scrive sarà abbastanza pagato dai lumi, che à sparsi su d'un Capo di tanta importanza e le gravetze che venissero immaginate nel tempo avvenire saranno riconosciute ingiuste, ed indoverose donde coi mezzi che sono in nostro potere si è pensato al modo di supplire abbondantemente ai pubblici impegni e di provvedere solidamente alla Pubblica Amministrazione.

Note

Abbreviazioni usate: A.S.R.S.M. - Archivio di Stato della Repubblica di San Marino; A.S.P. - Archivio di Stato di Pesaro; A.S.R. - Archivio di Stato di Rimini; A.S.A.P. - Archivio di Stato di Ascoli Piceno; Q.C.S.S.S. - Quaderni del Centro Sammarinese di Studi Storici.

1 Soprattutto negli anni "penuriosi" il problema dell'approvvigionamento assume forme di totale dipendenza dai generi contrattati e acquistati nei porti della costa. I registri amministrativi dell'*Annona frumentaria* (A.S.R.S.M., bb. 247 e 249) contengono informazioni dettagliate sulle quantità di cereali provvedute ogni anno da fuori territorio, soprattutto Rimini, Pesaro, Fano, Ancona e Ferrara. Nei primi decenni del Settecento, per far fronte alla grave carenza di olio, la Repubblica deve fare ricorso al porto di Rimini per l'acquisto di "olio mercantile" della Puglia (A.S.R.S.M., *Atti del Consiglio*, Libro BB. n. 26, 27 aprile 1710, cc. 27v-28r; 19 aprile 1714, cc. 101v-102r; *Atti della Congregazione Generale*, 17 dicembre 1725, c. 7r; 31 dicembre 1725, c. 7v).

2 Per un quadro esaustivo della realtà economica e sociale a San Marino in età moderna si vedano P.P. Guardigli, *Terre e torri. Per una storia economica e sociale della Repubblica di San Marino*, San Marino 1992; C. Buscarini, *Montegiardino: una comunità rurale tra '700 e '900*, in «Studi Sammarinesi», n. 1 (1984), pp. 25-57; M. Montanari, *La città e i contadini. Paesaggio rurale e rapporti di lavoro negli Statuti di San Marino dei secoli XIII-XVI*, in E. Righi Iwanejko, a cura di, *La tradizione politica di San Marino. Dalle origini dell'indipendenza al pensiero politico di Pietro Franciosi*, Ancona-Bologna 1988, pp. 91-107; si vedano inoltre i lavori storiografici pubblicati nei Q.C.S.S.S.: M. Moroni, *L'economia di un "luogo di mezzo"*. *San Marino dal Basso Medioevo all'Ottocento*, n. 5 (1994); L. Rossi, *Dinamiche Patrimoniali e stratificazione sociale nei catasti sammarinesi (Secoli XVII-XVIII)*, n. 8 (1994); C. Verducci, *Popolazione ed emergenze economiche-sanitarie a San Marino tra Medioevo e Ottocento*, n. 9 (1995); I. Biagiatti, *La Terra e gli uomini a San Marino. Agricoltura e rapporti di produzione dal Medioevo al Novecento*, n. 11 (1995); A. Palombarini, *"Per non morir di fame": strategie di sopravvivenza negli anni di carestia 1764-1765*, in Autori Vari, *Momenti e temi di storia sammarinese*, n. 13 (1996), pp. 113-133; O. Gobbi, *Risorse e governo dell'ambiente a San Marino fra XV e XIX secolo*, n. 19 (1999).

3 Il lavoro storiografico di M. Moroni, *L'economia*, cit., ha ben evidenziato come San Marino abbia tratto vantaggio dall'essere un "luogo di mezzo" tra il Montefeltro e la Romagna, svolgendo per lungo tempo la funzione di cerniera e punto di raccordo tra montagna, altacollina e pianura, con particolare riferimento a Rimini e al suo porto, ove si crea un continuo flusso di relazioni con lo scambio di merci e uomini; si vedano in merito i due volumi dedicati a rapporti e relazioni tra la Repubblica e Rimini: Autori Vari, *Tra San Marino e Rimini (secoli XIII-XIX)*, n. 22 (2001); Autori Vari, *Quattro studi sulla storia della Repubblica di San Marino e di Rimini: secoli XVIII-XIX*, n. 18 (1998). Su merci e mercanti sammarinesi si veda A.S.R., *Archivio storico comunale*, AP 836: *Nota di tutte le merci e robbe che sono passate per la porta della marina di detta Città per andare alla fiera nel Porto* (17 maggio 1671); AP 888: *Giornale della dogana* (1772-1728). Aperture, scambi e relazioni emergono anche in altri lavori storiografici pubblicati nei Q.C.S.S.S.: G. Allegretti, *La proprietà terriera dei sammarinesi nei*

comuni italiani limitrofi, in S. Anselmi (a cura di), *Il territorio e la gente della Repubblica di San Marino (secoli XIV-XIX)*, n. 1 (1993), pp. 131-148; Id., *La proprietà terriera dei sammarinesi nelle legazioni pontificie (secoli XIV-XIX)*, in G. Allegretti e A. Palombarini, *Possidenza oltre confine, ricchezza, carità e devianza a San Marino in età moderna*, n. 10 (1995), pp. 9-74; E. Di Stefano, *Commerci, prestito e manifatture a San Marino nel Quattrocento*, n. 20 (1999); M. Moroni, *Tra Romagna e Marche. Le campagne feretrano-romagnole in età moderna*, n. 16 (1997), pp. 86-112.

4 Autori Vari, *Uno Stato e la sua storia nei volumi 1-20 del Centro Sammarinese di Studi Storici*, n. 21 (2000); "Atti del Seminario di Studi", San Marino 7 febbraio 2000; relazione di E. Sori, pp. 43-50.

5 C. Malagola, *L'Archivio Governativo della Repubblica di San Marino*, Bologna 1891, ristampa anastatica a cura di C. Buscarini, San Marino 1981, pp. 162-163.

6 Si vedano J.C. Hocquet, *Monopole et concurrence à la fin du Moyen Age. Venice et les salines de Cervia (XII-XVI siècle)*, in «Studi Veneziani», XV (1973), pp. 21-133; Id., *La Camera Apostolica e il sale di Cervia (1327-1330)*, in «Studi romagnoli», XXII (1971), pp. 39-56; U. Foschi, *La Bolla di Giulio II alla Comunità di Cervia (1511)*, ibidem, pp. 71-87; sulle saline di Cervia si vedano inoltre i contributi contenuti in «Ravenna studi e ricerche», VI/1 (1999).

7 A. Tassinari, *La soppressione delle saline camerale del Cesenatico nel XVIII*, in «Studi romagnoli», XX (1969), pp. 57-61.

8 La percentuale delle entrate che lo Stato Pontificio ricavava dai sali di Cervia, nel 1517, variava dal 14 al 25% delle entrate totali dello Stato, si veda J.C. Hocquet, *Monopole et concurrence*, cit., pp. 116-117.

9 S. Anselmi, *La "politica del sale" nei documenti pubblici dello Stato Pontificio*, in A. Di Vittorio, a cura di, *Sale e saline in Adriatico, secoli XV-XX*, Napoli 1981, pp. 69-96; ora anche in S. Anselmi, *Adriatico. Studi di Storia, secoli XIV-XIX*, Ancona 1991, pp. 395-420.

10 Si veda a riguardo la rivolta dei perugini nel 1535 in seguito all'aumento del dazio sul sale nello studio di R. Chiacchella, *Per una interpretazione della "guerra del sale" e della costruzione della Rocca Paolina in Perugia*, in «Archivio storico italiano», a. CXLV, disp. I, Firenze 1987, pp. 3-60.

11 Si veda J.C. Hocquet, *Il sale e la fortuna di Venezia*, Roma 1990; in particolare le pp. 106-119, dedicate all'*ordo salis* (l'ordine del sale), un insieme di obblighi e incentivi per i mercanti, al fine di favorire un regolare flusso di importazioni di sale a Venezia. Si vedano anche A. Tenenti, *Il sale nella storia di Venezia*, in «Studi veneziani», n.s. IV (1980), pp. 15-26; e M. Brazzale, *Il mercato del sale nella Repubblica veneta della seconda metà del XVI secolo*, Venezia 1971.

12 J. F. Bergier, *Una storia del sale*, Venezia 1984; in particolare il capitolo: *Le utilizzazioni del sale*, pp. 119-140; S. Anselmi, *Il sale nella cultura quotidiana delle genti adriatiche*, in «Ravenna studi e ricerche», VI/1 (1999), pp. 145-155.

13 Si vedano oltre al già citato S. Anselmi, *La "politica del sale"*, anche J.C. Hocquet, *La divisione delle entrate e i profitti della gabella del sale a Venezia nel XVI secolo*, in A. Di Vittorio, *Sale e saline*, cit., pp. 97-143; infine sulla valenza politica, in termini di potere economico, che ha rappresentato il commercio del sale nel corso dei secoli si vedano J.C. Hocquet,

Il sale e il potere. Dall'anno Mille alla Rivoluzione francese, Genova 1990; C. Manca, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano 1966.

14 R. Paci, *Economia e società nelle Marche di fine Settecento*, in «Proposte e ricerche», n. 47 (2001), p. 31; M. Caravale e A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978, p. 478. Caracciolo ricorda, in particolare, la clamorosa ascesa dei banchieri Odorici e Gnudi. Nel novennio 1763-1771, Odorici e Gnudi sono associati nella gestione della tesoreria provinciale a Fermo e dell'appalto delle "Salare Generali della Provincia della Marca". Essi si incaricano pertanto del trasporto del sale dalle saline di Cervia ai "porti e spiagge di sottomonte", stipulando contratti di nolo con alcuni paroni di Grottammare (A.S.A.P., *Notarile di Grottammare*, atti del notaio Placido Angelotti, vol. 487, 8 giugno 1762, cc. 44r-53v); si veda a riguardo M. Ciotti, *Maestri d'ascia e attività portuali a Grottammare e San Benedetto nel XVIII secolo*, in O. Gobbi, a cura di, *Fermo e la sua costa*, "Atti del seminario di studi per personale docente e direttivo della scuola", Cupramarittima 7-10 novembre 2000 (in corso di stampa).

15 A.S.R.S.M., *Istrumenti*, b. 185, doc. 64 (9/12/1418).

16 A.S.R.S.M., *Bolle, Brevi, Capitoli, Trattati e Diritti della Repubblica*, b. 34, doc. 25 (1511).

17 A.S.R.S.M., *Bolle, Brevi*, cit., b. 34, doc. 36, 11 aprile 1548.

18 A.S.R.S.M., *Bolle, Brevi*, cit., b. 34, doc. 47, 8 novembre 1569.

19 A.S.R.S.M., *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, 2 gennaio 1759, c. 1r: lettera dell'abate Zampini, agente della Repubblica a Roma, in merito all'esito positivo dell'*Affare del Sale*. Si veda anche il fondo archivistico relativo agli atti e alla corrispondenza dello Zampini, A.S.R.S.M., b. 62 (1738-1783).

20 A.S.R.S.M., *Licenze per l'estrazione di biade dai luoghi confinanti*, bb. 37-41; si veda anche a riguardo M. Moroni, *L'economia*, cit., pp. 99-100; e G. Allegretti, *La proprietà terriera dei sammarinesi*, cit., pp. 9-74.

21 A.S.R.S.M., *Licenze per l'estrazione*, cit., b. 40, doc. 64, 4 luglio 1674: *Licenza di estrazione dalla Legazione di Urbino*; doc. 65, 9 luglio 1675: *Licenza di estrazione dalla Legazione di Romagna*.

22 A.S.P., *Lettere ricevute da fuori Stato*; nella b. 7 sono contenute alcune lettere dei Capitani Reggenti della Repubblica, datate 10/9/1763, 24/10/1763, e 19/11/1763, affinché si conceda ai propri sudditi il permesso «d'estrarre li grani». Sulle misure restrittive imposte dallo Stato Pontificio nei venturiani "anni della fame", si veda anche A. Palombarini, "Per non morir di fame", cit., p. 116.

23 A.S.R.S.M., *Atti del Consiglio*, Libro CC n. 27, 23 aprile 1725, c. 41r.

24 C. Malagola, *L'Archivio Governativo*, cit., p. 162. Nelle fonti d'archivio relative all'*Amministrazione dei sali* (bb. 304-311), una sacca equivale a circa 310 libbre.

25 A.S.R.S.M., *Bolle, Brevi*, cit., doc. 36 (1705-1712).

26 Si vedano A. Veggiani, *L'influenza delle fluttuazioni climatiche sulla produzione di sale a Cervia, dal 1778 al 1970*, in «Studi romagnoli», XLIV (1993), pp. 459-478; e J.C. Hocquet, *Le sel et la fortune de Venice*, vol. I, *Production et monopole*, Université de Lille III, 1978, in particolare il capitolo *Irregularité et incertitude de la production du sel*, pp. 227-237.

27 S. Anselmi, *La "politica del sale"*, cit., p. 70.

28 A.S.R.S.M., *Atti del Consiglio*, Libro CC n. 27, 8 luglio 1731, cc. 126v-127r: lo «sbasso del peso», deciso in precedenza dal Consiglio che imponeva la riduzione della quantità di del sale da 30 a 25 libbre, venduta per un paolo, aveva avuto come conseguenza un preoccupante calo nelle vendite, tanto che «per avere il solito Mandato da Ravenna, era occorso prendere dalla Cassa Pubblica 60 scudi che mancavano di ritratti». Il Consiglio, preso atto del fatto che tali misure avevano il solo effetto di incrementare il commercio di contrabbando, a danno delle finanze dello Stato, decise di riportare «il sale al peso di prima».

29 A.S.R.S.M., *Amministrazione dei Sali*, b. 304, *Libro de' conti della Salara*, anni 1672-1809; b. 310, *Spese per la condotta del sale*.

30 A.S.R.S.M., *Statuti del 1600*, Libro I, rubr. LVIII: *Della Locazione del sale venale*.

31 A.S.R.S.M., *Decreti del Consiglio*, anni 1623-1773, b. 29, 30 giugno 1613: *Salara et altri Datij*, pc 69r. La modalità dell'appalto per la vendita del sale, in realtà, dovette avere breve corso, poiché già a metà Seicento, come si rileva dai *Libri dei conti* (b. 304), l'amministrazione era gestita da un funzionario, il *salinaro*, che si incaricava dell'acquisto e della vendita del sale. Egli, per questa mansione, percepiva una retribuzione annua, mentre gli introiti erano a beneficio dello Stato. Era tenuto inoltre a presentare nota delle entrate e delle uscite ai revisori e a versare alla Camera i relativi proventi. I registri, che ancora si conservano in Archivio, sono appunto relativi alla revisione dei conti dei *salinari*, e vanno da circa metà Seicento fino al 1766, quando fu emanato un nuovo regolamento che introduceva uffici e competenze analoghe a quelli dell'Annona (Cfr. infra, nota 54).

32 A.S.R.S.M., *Bandi particolari e Notificazioni*, b. 73: *Proibitivo l'estrazione del sale*, 29 novembre 1777; *Bandi*, b. 72, c. 32r, *Proibitivo l'estrazione del sale*, 3 gennaio 1759: «Essendo giunto a nostra notizia che lo spaccio del sale sia immoderato a motivo della provvista che ne fanno anche li forastieri, non tanto per loro stessi, quanto per mezzo delli stessi Paesani. Quindi [...] proibiamo a tutti e singoli forastieri che nessuno possa comprare sale da questa nostra Salara per trasportarlo altrove[...]; c. 33v, *Proibitivo l'estrazione del sale*, 27 novembre 1759: «Riflettendo [...] che il Bando, altra volta pubblicato [...] col quale si proibiva a forastieri il potere comprare il Sale da questa nostra Salara e trasportarlo fuori di Territorio, si era reso inutile, attesa l'opera ed aiuto che ad essi si supponeva prestato da Paesani, in fraude alle savie e opportune ordinazioni fatte. Per ovviare a tali inconvenienti si determinò [...] si dovesse estendere detta pena e questa aumentarsi contro que' Paesani che in qualunque modo dessero aiuto ed opera a medesimi forastieri, o col comprare per essi detto sale o col farne mercanzia [...]»; rinnovato anche il 29 novembre 1773, cc. 99v-100r.

33 M. Moroni, *L'economia*, cit., p. 100.

34 A.S.R.S.M., *Bandi*, b. 72, c. 20r: *Per la Condotta del Sale*, 4 giugno 1749. Rinnovato il 12/6/1759, 10/6/1761, 19/6/1763, 12/6/1765 e 2/6/1773. *Bandi particolari e Notificazioni*, b. 73, *Sopra la Condotta del Sale*, 4 giugno 1776.

35 A.S.R.S.M., *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, 29 giugno 1762, c. 20r.

36 *Ibidem*.

37 A.S.R.S.M., *Bandi*, b. 72, 12 giugno 1759, c. 32v: «Essendosi poi, ne anni scorsi, veduto per infausta esperienza, alla nostra suddetta Camera, molto dannosa, che alcuni bifolchi non sono fedeli nel trasportare nella nostra Salara quella quantità di Sali che viene loro dal

Ministro, nostro Deputato, consegnata nell'atto di caricarlo».

38 A.S.R.S.M., *Bandi*, b. 72, 2 giugno 1773, c. 99r, *Circa la condotta del sale; Bandi particolari e Notificazioni*, b. 73, 4 giugno 1776, *Sopra la condotta del Sale; Amministrazione dei Sali*, bb. 310-311: in esse sono contenute le note relative alle spese sostenute annualmente per la *levata* e la *condotta* del sale, e quelle relative ai «Bifolchi, che hanno caricato il Sale» e «quella quantità di Sale che a ciasch'uno è cresciuta o calata».

39 A.S.R.S.M., *Atti della Congregazione Generale*, b. 46, 9 luglio 1744, p. 78r.

40 A.S.R.S.M., *Bandi*, b. 72, 27 novembre 1759: «Nella qual pena di uno scudo per libra incorrerà anche il Ministro della Salara, qualora fosse provato che egli l'avesse dato direttamente a forestieri, o scientamente a Paesani per utile de' forestieri». *Bandi particolari e Notificazioni*, b. 73, 29 novembre 1777: «Nella qual pena di uno scudo per libra incorrerà anche lo Spacciatore della Salara, qualora fosse provato che egli avesse dato il Sale direttamente alli forestieri o scientamente a Paesani, e massime a quelli di essi che sono soliti o possono essere sospetti che lo comprino per li forestieri».

41 A.S.R.S.M., *Amministrazione dei sali*, b. 310.

42 *Ibidem*.

43 A.S.R.M., *Amministrazioni dei sali*, bb. 304-311.

44 A.S.R.S.M., *Amministrazione dei sali*, b. 304, 310 e 311.

45 Sulle varie e minute spese accessorie che gravavano sul prezzo d'acquisto si vedano J.C. Hocquet, *Il sale e la fortuna di Venezia*, cit., in particolare il capitolo *Prezzi e noli*, pp. 223-261; e C. Manca, *Aspetti dell'espansione*, cit., pp. 253-269.

46 A.S.R.S.M., *Amministrazione dei Sali*, b. 311.

47 A.S.R.S.M., *Libri de' conti della Salara (1672-1768)*, b. 304, cc. 44v-45r.

48 A.S.R.S.M., *Libri de' conti della Salara (1672-1768)*, b. 304, cc. 72r-73v.

49 A.S.R.S.M., *Libri de' conti della Salara (1672-1768)*, b. 304, cc. 108r-109r.

50 Nel triennio 1763-1766, il sale venne spacciato a 25 libbre il paolo. Nel successivo 1769-1770, a 20 libbre il paolo. Non a caso il prezzo del sale aumenta soprattutto in corrispondenza di periodi di crisi annonarie, come appunto quelle che si ebbero durante gli anni Sessanta del Settecento.

51 A.S.R.S.M., *Registri degli introiti degli appalti*, b. 281, c. 141r. Si veda anche M. Moroni, *L'economia*, cit., pp. 132-133.

52 Si vedano a riguardo le cause per "reliquato" a carico di alcuni funzionari dell'Annona, in D. Fioretti, *Dalla "Democrazia" alla "aristocrazia elettiva". Il ceto dirigente a San Marino nei secoli XVII e XVIII*, Q.C.S.S.S., n. 7 (1994), pp. 164-169.

53 Come ben evidenziato da D. Fioretti, *Dalla "Democrazia"*, cit., in particolare al capitolo *La Congregazione Generale e la gestione degli affari pubblici*, pp. 156-169.

54 A.S.R.S.M., *Amministrazione dei sali*, b. 304: *Regolamenti e capitoli (1766-1809)*, cc. 1r-2r.

55 *Ibidem*, c. 2r.

56 A.S.R.S.M., *Amministrazione dei sali*, b. 304.

57 M. Moroni, *L'economia*, cit., pp. 176-180, appendice 3: *Trattato di commercio e di amicizia tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino e articoli addizionali (1802)*; pubblicato anche in C. Buscarini, *Dal Comune allo Stato: note sulla formazione della sogget-*

tività internazionale di San Marino, in Autori Vari, *Storia e ordinamento della Repubblica di San Marino*, San Marino 1983, appendice IX.

58 Si veda D. Fioretti, *Dalla "Democrazia"*, cit., 191-203, in particolare il documento pubblicato alle pp. 213-216, appendice 7: *Protesta dei capi dei tre Castelli di Montegiardino, Serravalle e Faetano per la risoluzione del Consiglio Generale di imporre la tassa sulla legna*. Esso presenta non poche analogie nel linguaggio colto e bene informato sulle condizioni finanziarie della Repubblica con quello dell'anonimo estensore del documento citato in nota 55.

La formazione di due patrimoni immobiliari in Abruzzo tra Sette e Ottocento

di Paola Nardone

Premessa. Nel XVIII secolo si assiste, in Abruzzo, alla nascita di ingenti patrimoni immobiliari, realizzata da un nuovo ceto sociale di benestanti, spesso aspiranti al notabilato, che si radicarono nelle province del Regno abbandonate dalla vecchia aristocrazia per i lussi della capitale. Attraverso un lento processo di erosione degli antichi feudi, complice l'aumento dei dissodamenti agricoli, essi trovarono nell'investimento fondiario occasioni per l'accumulazione di fortune materiali che portarono all'aumento del prestigio sociale, riuscendo a costituire una classe intermedia tra i vecchi feudatari e le fila di massari e contadini.

Ad esempio le famiglie de Riseis e Zambra, tipiche della nuova borghesia meridionale, partirono da una situazione comune, quella di immigrati in un'area economica di «frontiera», nella quale i valori legati alla proprietà fondiaria assumevano una forte rilevanza sociale, circondati da un ambiente dove le articolazioni sociali e professionali erano piuttosto elementari. Attraverso una fitta rete di attività di credito ed allevamento i de Riseis, mercantili e di prestito gli Zambra, realizzarono un'originaria accumulazione di capitale che permetterà loro, nell'arco di poche generazioni, la formazione «inevitabile»¹ di ingenti patrimoni fondiari.

Facendo perno sulla famiglia, che nei due casi risulta essere il centro del potere e quindi l'artefice di relazioni sociali, alleanze matrimoniali e strategie successorie, la terra e la ricchezza si trasferiranno di padre in figlio, nella convinzione che la proprietà dovesse rimanere unica ed indivisa, crescere e mai frantumarsi. Si possono notare, al proposito, comportamenti sociali simili a fronte di strategie differenti: erodere i grandi feudi aristocratici sarà la via seguita dai de Riseis, mentre gli Zambra preferiranno acquistare i beni demaniali "svenduti" dai Borboni e dai Napoleonidi. Ma al di là dei diversi procedimenti di accumulazione fondiaria le strutture patrimoniali risulteranno simili, anche se le valenze ed i significati culturali saranno alquanto diversificati.

«Proposte e ricerche», fascicolo 49 (2/2002)